STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata:

"MULTISERVIZI - S.P.A.".

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Castellana Grotte all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Organo di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

Articolo 3 Oggetto

- 3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività da svolgere prevalentemente nei confronti degli Enti Locali, ovvero di Società a capitale pubblico, azionisti della Società.
- a) la gestione di servizi di igiene urbana nonchè provvedere direttamente o indirettamente allo spazzamento, raccolta, trasporto, lavorazione, trattamento, ecc... dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi; inoltre la Società potrà effettuare servizi di inaffiamento, lavaggio, disinfezione, diserbamento, ecc..;
- b) la realizzazione di impianti e/o discariche per lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo come specificati nel punto "a", il trattamento, fisico, chimico e biologico di ogni tipo di rifiuto nonchè tutte le prestazioni connesse all'esercizio dell'attività di cui innanzi;
- c) la gestione di impianti e/o discariche necessarie al trattamento e/o conservazione dei rifiuti di cui innanzi; l'installazione e gestione di reti di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- d) la gestione di servizi di pulizie civili, industriali, com-

merciali, ambientali, ospedaliere, di vetture ferroviarie, di autobus e di ogni altro mezzo di trasporto e di proprietà di soggetti pubblici e/o privati e loro ristrutturazione e manutenzione;

- e) la gestione di servizi di igiene alla persona;
- f) la gestione di servizi sociali e/o comunitari l'assistenza in genere affidata da Enti pubblici e/o privati, quali l'assistenza ai bambini, agli-anziani, ai tossicodipendenti, ai disabili, agli handicappati ed in genere a tutte lefasce deboli, per conto di soggetti pubblici e/o privati, con gestione di tali servizi in centri specializzati e a domicilio; nei sevizi di cui ai punti "d-e-f" sono compresi tutti quelli ad essi strumentali e comunque di interesse generale, la gestione di mense, anche scolastiche, l'organizzazione di servizi di ristorazione, la gestione di servizi di lavanderia e stireria, la gestione di servizi di trasporto di persone, quali ad esempio quello scolastico, pubblico locale ecc...; la gestione di servizi relativi a strutture culturali, museali, sportive ed del tempo libero;
- g) la gestione e manutenzione dei servizi e/o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, della piattaforma centralizzata per la raccolta differenziata, dei reflui, degli inerti e tecnologici in genere;
- h) impianto, cura e manutenzione dell'assetto viario, stradale e del verde pubblico;
- i) servizi cimiteriali di ogni genere ivi comprese le tumulazioni, le riesumazioni, ed ogni altro servizio annesso a tali operazioni;
- 1) nonchè qualsiasi altra attività collegata connessa o riferibile con quanto sopra indicato, comunque strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'ente.

La Società potrà espletare direttamente i servizi di cui sopra oppure affidarli a terzi.

Ai detti fini la Società, per conto proprio o di terzi, potrà:

1) concorrere ad ogni tipo di appalto, licitazione ed assegnazione fatti da Enti pubblici e privati e da singoli cittadini, e relativi all'attività come sopra specificata anche sotto forma di associazione temporanea di impresa.

La Società potrà esercitare le attività di cui all'oggetto sociale, sia direttamente che assumendo partecipazioni in società italiane ed estere.

La Società potrà, per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi genere, ritenute utili.

La Società potrà anche concedere fidejussioni ed altre garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni contratte da terzi e potrà contrare mutui passivi, anche con garanzie ipotecarie, e/o fidejussioni di terzi.

La Società opererà anche nei settori di cui alle Leggi Finanziarie per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti urbani, tossici e nocivi di cui ne chiede pertanto tutte le inerenti agevolazioni.

3.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, non che assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od Enti, Consorzi, ecc. aventi

scopo analogo a fine o connesso al proprio.

- 3.3 sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate all'intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quélle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1969 n.39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate e soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.
- 3.4 L'oggetto sociale è esclusivo e riconducibile ad una o più attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) dell'art 4 del T.U.S.P., potendosi comunque cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di servizi strumentali;
- 3.5 Si intendono integralmente riportate, ove compatibili le disposizioni di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 175 del 2016 come modificato dal D. Lgs. 100 del 2017.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilaventicinque (31/12/2025) e potrà essere prorogata con il consenso dei due terzi delle azioni o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6. Il capitale sociale è fissato in euro 125.320,00(euro centoventicinquemilatrecentoventi virgola zero centesimi) ed è diviso in numero 2410 (duemilaquattrocentodieci) azioni del valore nominale di euro 52,00 (euro cinquantadue virgola zero centesimi) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui

all'articolo 19 dal presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Le operazioni di cui al punto precedente sono praticabili sempre che risultino compatibili con i limiti di permanenza del capitale interamente pubblico, diversamente sono inefficaci verso-la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo o patrimoniale.

Articolo 8

Obbligazioni

8. la Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, in entrambi i casi con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui l'articolo 19 del presente statuto.

Le operazioni di cui al punto precedente sono praticabili sempre che risultino compatibili con i limiti di permanenza del capitale interamente pubblico, diversamente sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo o patrimoniale.

Articolo 9

Patrimoni destinati

- 9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.
- 9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

10. La società potra acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Azionisti e Trasferimento delle azioni

11.1 Potranno assumere la qualità di azionista con la titolarità di ogni diritto e obbligo conseguente a detto status: Enti Locali, Enti territoriali e Società a capitale pubblico da
questi controllate. Nel caso di aumento di Capitale sociale
spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle azioni da ciascuno di essi posseduto.

Coloro che esercitano il diritto di opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione nell'acquisto delle azione rimaste non optate.

Spetta all'assemblea determinare le modalità per l'esercizio del diritto di opzione per il quale, comunque, non può essere concesso ai soci un termine inferiore ai quattro mesi decorrenti dalla data della deliberazione stessa.

Il diritto di opzione deve essere ceduto gratuitamente.

Le azione sono nominative ed indivisibili e, in caso di azioni

intestată a più persone queste delegheranno uno di loro a rappresentare i cointestatări dinanzi alla Società. Le azioni possono essere intestate esclusivamente a persone giuridiche pubbliche o di diritto privato mă a partecipazione interamente pubblica;

- 11.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzioni".
- 11.3 Nella direzione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, d'azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.
- 11.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
- 11.5 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere scritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.
- 11.6 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:
- di società controllanti, controllate, collegate dagli Enti Pubblici che sotto qualsiasi forma detengono il capitale sociale.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di relazione per l'acquisto.

11.7 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

- 11.8 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- 11.9 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
- 11.10 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci.
- 11.11 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denunciatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.
- 11.12 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
- 11.13 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
- Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.
- 11.14 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società,
 della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato
 nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale
 acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra
 circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del
 pacchetto di controllo della società.
- 11.15 Il costo dell'arbitratore sarà per metà a carico dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà a carico del socio offerente.
- 11.16 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la

totalita delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

11.17 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicaro

nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevi-

mento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

11.18 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Articolo 12 Recesso

- 12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

- I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 19.2 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).
- 12.2 Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni per

le quali è stato esercitato il diritto di recesso nonche il relativo procedimento di liquidazione sono regolati rispettivamente dagli articoli 2343 bis, 2343 ter e 2343 quater c.c., precisandosi che il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione di recesso è pervenuta all'organo amministrativo.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie-ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
- 13.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

- 14. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

- 15.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 15.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori da Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.
- 15.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediate provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
- 15.4 L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi even-

tualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione:

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 15.5 Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:
- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparanti forniti di avviso ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio fax o di posta elettronica anche certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge..

Articolo 16

Assemblee di seconda convocazione

- 16.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 16.2 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

- 17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.
- 17.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

18. L'assemblea ordinaria in prima convocazione ed in seconda convocazione è costituita e delibera con i quorum previsti dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

- 19.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione ed in seconda convocazione è costituita e delibera con i quorum previsti dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
- 19.2 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

20. I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno due giorni prima della dalla data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

- 21.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 21.2 La rappresentanza in assemblea è disciplinata dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 22

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

- 22.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 22.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
- 22.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 22.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
- 22.5 Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vota-

to a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

- 23.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
- 23.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 24

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

- 24.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente all'organo amministrativo, salvo l'esercizio del controllo analogo, qualora ve ne siano i presupposti, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. 24.2 Gli amministratori devono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:
- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 5% (cinque per cento) per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 25

Divieto di concorrenza

25.1 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 26

Composizione dell'organo amministrativo

26.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea degli azionisti ed è composto da tre (3) membri o in alternativa da un Amministratore Unico. In caso di Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012 la società assicura la presenza del genere meno rappresentato nella composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati successivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato regolamento.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

27.1 Agli Enti o loro derivazioni spetta la nomina, ed even-

tualmente la revoca, degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art.42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

- 27.2 L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 27.3 Nell'ipotesi di organo amministrativo costituito nellaforma di Consiglio di Amministrazione se nel corso
 dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli
 altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal
 collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica
 fino alla successiva assemblea.
- 27.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
- 27.5 Gli amministratori cosi nominati scadono insieme a quelli in carica nell'atto della loro nomina.
- 27.6 Quando il consiglio di amministrazione è composto da due membri, entrambi i consiglieri decadranno dalla carica qualora non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dell'amministratore delegato che avessero nominato e dovrà quindi essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.
- 27.7 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 27.8 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell' amministratore.
- 27.9. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia;
- 27.10 Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Articolo 28

Presidente del consiglio di amministrazione

- 28.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri i membri, un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
- 28.2 Il consiglio di amministrazione provvederà ad eleggere inoltre un Vice Presidente al quale spetteranno tutte le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza.
- 28.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Altresì comunica all'organismo per il controllo analogo l'ordine del giorno che si ritiene accettato qualora non giunga dallo stesso organismo richiesta di modifica entro 24 (ventiquattro) ore nella stessa forma della comunicazione.

28.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Articolo-29

Organi delegati

- 29.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- 29.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, non-ché tutti i consiglieri muniti di delega.
- Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
- 29.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 29.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..
- 29.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
- 29.6 Possono essere altresì nominati direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 29.7 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 29.8. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

Articolo 30

Delibere del consiglio di amministrazione

- 30.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato membro dell'unione europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da un solo dei consiglieri di amministrazione.
- 30.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica anche certificata.
- 30.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica anche certificata, con preavviso di almeno due giorni.

- 30.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.
- 30.5 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
- I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggio-ranza (quorum deliberativo).
- 30.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione, purché sussistano le garanzie di cui l'articolo 23.1 del presente statuto.
- 30.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
- 30.8 Le riunioni del consiglio sono presedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano in carica o, in subordine, per età.
- 30.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 31

Rappresentanza sociale

- 31.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.
- 31.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 32

Remunerazione degli amministratori

- 32.1 All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
- 32.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
- 32.3 La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- 32.4 E' fatto divieto di:
- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
- corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 33

Collegio sindacale

33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

- 33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Ai sensi del D.P.R. 251 del 30 novembre 2012 la società assicura la presenza del genere meno rappresentato nella composizione dell'organo di controllo, anche in caso di sostituzione, per tre mandati successivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato regolamento.
- 33.3 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto della modalità di cui all'articolo 23.1 del presente statuto.
- 33.4 La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.".

Articolo 33 bis

Revisione legale dei conti

33bis.1 La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore estraneo al collegio sindacale.".

Articolo 34

Bilancio e utili

- 34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 34.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

- 35.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.
- 35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
- 35.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata

dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 35 bis

Controllo del Socio

35 bis.1 Il socio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servīzi mediante l'istituzione di un organo che abbia competenza per il controllo preventivo, la consultazione, la valutazione e la verifica da parte del socio sulla gestione e l'amministrazione della società. Le modalità di esecuzione dei controlli verranno stabilite con separato regolamento emanato dagli azionisti cui la Società si atterrà nell'espletamento delle proprie attività.

ART. 35 ter

Consuntivo semestrale

35 ter.l Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione semestrale costituita anche da un conto economico dall'inizio dell'esercizio fino al trenta (30) giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea degli azionisti e permette all'azionista di verificare sulla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.

35 ter.2 La relazione semestrale viene trasmessa direttamente al socio entro il trenta (30) settembre di ciascun anno.

Articolo 36

Disposizioni applicabili

36. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e alle leggi speciali in materia.

Articolo 37

Clausola compromissoria

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle
nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha
sede la società su richiesta della parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

- 37.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità.
- 37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

- 37.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- 37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- 37.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto-legislativo-17-gennaio-2003, n. 5.
- 37.7 Si applica il disposto dell'articolo 19.2 del presente statuto.